



COMUNE DI MEZZOMERICO

PROVINCIA DI NOVARA
C.A.P. 28040 – CODICE FISCALE 8009210032

Servizio Polizia Locale

Ordinanza n. 7/2026

Mezzomerico, li 10/09/2026

OGGETTO: Istituzione della chiusura al traffico veicolare, unitamente al divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza del Municipio, il giorno 13/09/2026 dalle ore 08:00 alle ore 24:00, per evento organizzato dalla Pro Loco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tale nominato con provvedimento n. 1 del 03/06/2024

Preso atto della richiesta pervenuta da parte della Pro Loco in data odierna 07/05/2025, in considerazione della quale ne consegue la necessità di disporre l'istituzione della chiusura al traffico veicolare, unitamente al divieto di sosta, in Piazza del Municipio, in occasione di un evento organizzato dalla Pro Loco che si terrà il prossimo 13 settembre;

Considerato che per l'effettuazione di tale evento si rende necessario variare la regolamentazione viaria attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo garantire l'incolumità dei cittadini e degli operatori addetti ai lavori;

Visto l'art. 7 del D.Lgs n. 285 del 30.04.92;

Visto l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 107 comma 3) lettera f) del D.Lgs. nr. 267/2000;

Visti altresì i regolamenti comunali di competenza;

ORDINA

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle ore 08:00 alle ore 24:00 del 13/09/2026, al fine di poter consentire lo svolgimento di un evento organizzato dalla Pro Loco, si dispone la temporanea chiusura al traffico veicolare (unitamente al divieto di sosta, pena la rimozione forzata del veicolo), mediante la posa di idonea segnaletica stradale, nei seguenti tratti di strada:

- Piazza del Municipio;

DISPOSIZIONI

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto:

1. Alla scrupolosa installazione della segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - DIVIETO DI TRANSITO, da posizionarsi ad altezza delle intersezioni interessate;
 - DIVIETO DI SOSTA, con pannello integrativo di rimozione forzata, nei tratti interessati (da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione).
2. All'apposizione in tutta la segnaletica di un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento.
3. Al ripristino dei luoghi. In particolare rimuoverà la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente.
4. A sorvegliare e provvedere alla manutenzione costante della segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali.

L'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere **IMMEDIATAMENTE** comunicato via mail, corredato di ripresa fotografica, al seguente indirizzo:

info.poliziale@comune.oleggio.no.it

L'ora e la data di invio della comunicazione saranno assunte a titolo di verifica della decorrenza delle 48 ore sopra indicate.

La segnaletica provvisoria sarà sottoposta al controllo della Polizia Locale. L'impresa incaricata dei lavori è altresì responsabile a tutti gli effetti derivanti da omessa od incompleta installazione della segnaletica stradale.

AVVISA

L'interessato che:

- ◆ Responsabile del provvedimento finale è il Commissario Capo Roberto Ceffa;
- ◆ Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- ◆ Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, L'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, nonché la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi nonché la revoca del presente provvedimento.

Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 866,00 sino ad un massimo di Euro 3.464,00, la sanzione accessoria dell' obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la revoca del presente provvedimento, nonché l'aggravio di spese per dovuti per eventuali eventi infortunistici imputabili ad un totale o parziale mancato ripristino della strada.

Il Responsabile del Servizio
Comm. Capo Roberto Ceffa
Firmato digitalmente